



**CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL
SERVIZIO DI RILEVAZIONE E GESTIONE DEI
DATI DELLA SPESA FARMACEUTICA PER LE
ASL DELLA REGIONE CAMPANIA**

SO.RE.SA S.P.A.

~

RTI S2I ITALIA S.R.L.

Convenzione per la fornitura del servizio di rilevazione e gestione dei dati della spesa farmaceutica per le ASL della Regione Campania

CIG n. 0179690CDD

L'anno duemilaundici, il giorno ventitre del mese di Dicembre presso la sede della So.Re.Sa. S.p.A. in Napoli, Centro Direzionale, Isola C1-Torre Saverio da una parte

SO.RE.SA. S.p.A., con sede legale in Napoli, centro direzionale Isola C/1, partita IVA 04786681215, in persona del Direttore Generale, Prof. Francesco Tancredi, nato a Salerno il 03.10.1936 e dotato dei poteri di rappresentanza in virtù di atto del Consiglio di Amministrazione del 25.02.2011

E

RTI S2I ITALIA S.R.L. (capogruppo), con sede legale in Pomezia (ROMA), Via Laurentina n. 124, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 07315881008, P. IVA 07315881008, in persona del legale rappresentante dott. Marco Dova nato a Roma l'11.08.1976, C.F. DVOMRC76M11H501T nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo (RTI) (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore")

PREMESSO

- che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione, sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;
- che i singoli contratti per la fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Aziende Sanitarie da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'Adesione alla Convenzione;
- che la Soresa, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto, all'individuazione del Fornitore, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.C.E. il 26.05.2008;
- che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura di cui sopra e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire il servizio della presente Convenzione, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

a) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, dalla Lettera di invito e dal Capitolato Speciale definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

b) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

c) che il Fornitore ha stipulato in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

d) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per Soresa nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Aziende Sanitarie con l'Adesione alla Convenzione, la quale, nei limiti ivi previsti, sarà per ciascuna delle stesse, fonte di obbligazione.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1)

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica del Fornitore e la documentazione di Gara.

Articolo 2)

Definizioni

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:

- a) **Convenzione:** il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- b) **Fornitore:** l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio risultato aggiudicatario

e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire a seguito di Adesione alla Convenzione;

- c) **Adesione alla Convenzione:** il documento con il quale le Aziende Sanitarie comunicano la volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;

Articolo 3)

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione del servizio oggetto della presente Convenzione e dell'Adesione alla Convenzione, sono regolati in via gradata:
 - a) dalle clausole del presente Atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture e servizi;
 - c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere la Convenzione in essere .

Articolo 4)

Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di fornitura di cui al Capitolato Speciale, nonché la prestazione dei servizi connessi.
2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie Contraenti a fornire il servizio del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui al Capitolato Speciale, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile, definito nel Capitolato speciale.
3. Con l'Adesione alla Convenzione le Aziende Sanitarie danno origine ad un contratto per la fornitura del servizio **di rilevazione e gestione dei dati della spesa farmaceutica per le ASL della Regione Campania**, la cui durata si estende fino al 52[^] mese successivo alla stipula della presente Convenzione. Pertanto tutte le Adesioni alla Convenzione delle Aziende Sanitarie presenti sul territorio della Regione Campania avranno la medesima scadenza.
4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Aziende Sanitarie, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le Aziende Sanitarie nei confronti del Fornitore, che sorge solo a seguito dell'Adesione alla Convenzione,

obbligatoria sulla base dell'accordo di programma di cui alla DGRC 1452/2007.

Articolo 5)

Utilizzazione della Convenzione

1. Le Aziende Sanitarie, per utilizzare la presente Convenzione dovranno preliminarmente trasmettere a Soresa Spa la propria adesione corredata da specifico atto di deliberazione del Direttore Generale e/o Commissario Straordinario.
2. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione;
3. qualora il Fornitore dia esecuzione ad Adesioni alla Convenzione emesse da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Adesioni non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

Articolo 6)

Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Aziende Sanitarie si concludono con la semplice ricezione delle relative Adesioni alla Convenzione dalle Aziende Sanitarie.
2. La trasmissione delle Adesioni alla Convenzione deve essere effettuata dalle Aziende Sanitarie Contraenti alla Soresa;

Articolo 7)

Durata

1. La presente Convenzione ha una durata di 52 (cinquantadue) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione, fatte salve le previsioni disciplinate dall'art. 17 e dall'art. 18.
2. Tale durata potrà essere prorogata per motivi tecnici, su comunicazione scritta della Soresa, fino ad ulteriori 6 (sei) mesi.
3. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

Articolo 8)

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione e/o delle singole Adesioni alla Convenzione, restando espressamente inteso che ciascuna Azienda Sanitaria Contraente potrà risolvere unicamente l'Adesione alla Convenzione da essa emessa.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle modalità tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Speciale di cui alle premesse e all'Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Soresa, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Soresa e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Aziende sanitarie debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le Aziende sanitarie stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da

terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

7. Il Fornitore si obbliga a consentire a Soresa, nonché alle Aziende Sanitarie, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto delle Adesioni alla Convenzione, ivi comprese le verifiche sulla corrispondenza dei servizi prestati alle singole Aziende Sanitarie, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Resta espressamente inteso che la Soresa può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, e non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Aziende Sanitarie. Inoltre, ogni Azienda Sanitaria Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dall' Adesione alla Convenzione.

Articolo 9)

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
 - a) prestare i servizi oggetto della Convenzione, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara e nell'OffertaTecnica;
 - b) manlevare e tenere indenne la Soresa Spa, nonché le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Soresa Spa di monitorare la conformità delle prestazioni fornite alle norme previste nella Convenzione e nelle Adesioni alla Convenzione;
 - d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e delle Adesioni alla Convenzione, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

Articolo 10)

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

Articolo 11)

Corrispettivi

1. Il corrispettivo contrattuale è dovuto al Fornitore dalle singole Aziende Sanitarie sulla base del numero di ricette lavorate così come indicato dal Capitolato Speciale.
2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della effettuazione di servizi e della prestazione delle attività descritte nella documentazione di gara.
3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi ed attività prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e delle singole Adesioni alla Convenzione e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Articolo 12)

Adeguamento dei prezzi

1. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi.

Articolo 13)

Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui all'art.11 è effettuato dalle Aziende Sanitarie Contraenti in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e alla singola Adesione alla Convenzione e deve essere intestata e spedita all'Ente tenuto al pagamento.
3. I pagamenti vengono effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. In accordo con il Fornitore, è prevista la possibilità di una dilazione a 90 gg., avuto riguardo alla corretta prassi commerciale del settore.

I termini di cui sopra decorrono dalla data di ricevimento della fattura da parte delle Amministrazioni contraenti.

4. L'importo delle predette fatture è corrisposto entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura, ai sensi del comma precedente, e bonificato sul conto corrente

IBAN: IT32L0200822008000101143031.

5. Si intendono ricevute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° e il 15° giorno del mese stesso. Il 30 del mese, tutte le fatture registrate tra il 16° e l'ultimo giorno del mese stesso.
6. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'adesione alla Convenzione e la Convenzione stessa si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e/o dalla Soresa Spa.

Articolo 14)

Penali

Lo standard di qualità condiviso viene definito come la percentuale massima di errore consentita nel data entry per ciascun campo imputato, come dettagliato di seguito. L'errore di registrazione deve essere contenuto nel valore massimo del 5 per mille, ad eccezione dei seguenti campi per i quali, in virtù della particolare rilevanza, la percentuale di errore di registrazione dovrà essere contenuta nella percentuale massima del 10 per mille assoluta per ogni campo e mai cumulabile con quella riscontrata in altri campi:

- codice fiscale assistito
- codice regionale medico prescrittore
- data di spedizione ricetta
- data di prescrizione ricetta.

Il controllo di qualità sarà eseguito dalle ASL, periodicamente, con metodica di campionamento casuale. L'ASL effettuerà la valutazione quantitativa dell'errore commesso su uno stesso mese su un campione di 1.000 ricette scelte a caso. In caso di superamento dei limiti consentiti, l'ASL verificherà la misura dello scostamento su un ulteriore campione random di 1.000 ricette.

Se non viene superato il controllo, la penale applicata per tale non conformità sarà pari all'1% dell'importo mensile del compenso riferito al mese di rilevazione e alla ASL per la quale non viene passato il controllo.

In caso di reiterate non conformità potranno essere adottate le misure di cui all'art. 17.

Articolo 15)

Cauzione definitiva

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce in favore della Soresa Spa una cauzione definitiva ai sensi dell'articolo 113 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i.,
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i

contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base delle Adesioni alla Convenzione in corso emessi dalle singole Amministrazioni.

3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione delle singole Adesioni alla Convenzione ricevute.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/Soresa, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione delle relative Adesioni alla Convenzione e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
6. La garanzia opera per tutta la durata delle singole Adesioni alla Convenzione, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalle predette Adesioni e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Soresa, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da Soresa.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Soresa.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o Soresa hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Adesione alla Convenzione e/o la Convenzione.

Articolo 16)

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario

o predisposto in esecuzione della Convenzione.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Soresa, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed le singole Adesioni alla Convenzione, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione a Soresa delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 17)

Risoluzione

Ferma restando la risoluzione del contratto ai sensi degli artt.1453 e 1454 del Codice Civile in caso di mancato adempimento dei propri obblighi da parte della società appaltatrice, SORESA potrà dichiarare risolto il contratto avvalendosi del disposto dell'art.1456 del Codice Civile "Clausola risolutiva espressa", nei casi sotto indicati :

- 1) cessione del contratto;
- 2) ripetute inefficienze nella gestione del servizio abbiano comportato gravi ripercussioni sulla attività delle Aziende Sanitarie;
- 3) perdita dei requisiti morali o giuridici per l'espletamento della professione;
- 4) richiamo per la terza volta della società alla osservanza degli obblighi assunti in dipendenza dell'appalto del servizio;
- 5) verifica annuale negativa della qualità del servizio erogato;
- 6) mala fede, frode o negligenza nell'esecuzione del contratto da parte del contraente che determinino il venir meno del rapporto fiduciario con la So.Re.Sa. S.p.a.;
- 7) ogni altra inadempienza contrattuale dovuta a dolo, colpa o negligenza.

La risoluzione per una delle suindicate cause si verificherà di diritto a decorrere dalla data di ricevimento, da parte del fornitore, della dichiarazione con la quale SORESA comunicherà di avvalersi della clausola risolutiva.

In caso di risoluzione del contratto per una delle suindicate cause, SORESA potrà incamerare a titolo di penale e di indennizzo la intera cauzione definitiva prestata dalla società, salvo il risarcimento del maggior danno.

In caso di risoluzione contrattuale, ad insindacabile giudizio di SORESA, si procederà alla sostituzione mediante affidamento alla Società che si è classificata al posto successivo nella graduatoria della presente gara ovvero all'esperimento di nuova procedura.

In ogni caso è fatto salvo ogni diritto della SORESA di procedere per il risarcimento dei danni subiti e di intraprendere ogni altra azione che ritenesse opportuna a tutela dei propri diritti.

Articolo 18) Recesso

1. Soresa ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente, dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Le Amministrazioni Contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascuna singola Adesione alla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
3. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale, relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.